

- d) Chi non conserva i documenti aziendali di cui agli articoli 13.1 e 13.2 CCL per 5 anni è oggetto di una sanzione contrattuale fino a un massimo di CHF 30000.–.
- e) Chi non presenta i documenti necessari per il controllo richiesti in precedenza e per iscritto all'organo di controllo incaricato secondo l'articolo 13.1 CCL e perciò rende impossibile un controllo regolare viene punito con una sanzione contrattuale fino a un massimo di CHF 30000..
- f) Chi viola l'articolo 24.12 concernente il divieto del lavoro nero viene punito con una sanzione contrattuale fino a un massimo di CHF 20'000.– per ogni lavoratore impiegato in nero.
- g) Chi non osserva le disposizioni di cui all'articolo 24.1 lett. f) CCL sul lavoro su chiamata viene punito con una sanzione contrattuale fino a un massimo di CHF 8000.– per ogni lavoratore interessato.
- h) Chi nonostante l'avvenuta intimazione non versa la cauzione ai sensi dell'articolo 23 CCL o non la versa in modo conforme viene punito con una sanzione contrattuale fino all'ammontare della cauzione dovuta.
- i) Il pagamento della sanzione contrattuale non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di rispettare le restanti disposizioni del presente CCL.
- j) **Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 24.13 o all'articolo 24.14 CCL è punito con una sanzione contrattuale fino a CHF 20'000.**

Art. 21 Durata del CCL

[...]

- 21.2 Il CCL può essere disdetto da entrambe le parti contraenti con una lettera raccomandata osservando un periodo di disdetta pari a 6 mesi, quindi entro il 30 giugno per il **31 dicembre 2028**. Se nessuna delle parti contraenti lo disdice entro il **31 dicembre 2028**, il CCL viene prorogato di un ulteriore anno.
- 21.3 Se nessuna delle parti lo revoca, il CCL rimane in vigore per un altro anno.

Art. 24 Obblighi del datore di lavoro

[...]

Impiego di seconde aziende (subappaltatori, squadre di montaggio, ecc.)

Qualora le aziende assoggettate al CCL (aziende in cui viene svolto il lavoro) assegnino a seconde aziende incarichi e/o incarichi parziali nel campo di lavoro assoggettato al CCL, prima di eseguire il lavoro, **le aziende (in cui viene svolto il lavoro) devono verificare:**

- a) che la seconda azienda **operi in conformità** al CCL per quanto riguarda i lavoratori impiegati nel rispettivo cantiere. **A tal fine, deve essere richiesta alla seconda azienda la certificazione di conformità al CCL SIAC (valida unicamente con la dicitura "La conformità al CCL è stata provata").**

Alle aziende di nuova costituzione che eseguono incarichi come seconda azienda si applica la seguente deroga: per un periodo transitorio di 3 anni è sufficiente presentare la certificazione **di conformità al CCL SIAC** con la dicitura "«Nessuna informazione su violazioni attuali del CCL». Allo scadere dei 3 anni è obbligatoria la certificazione **di conformità al CCL SIAC** con la dicitura "La conformità al CCL è stata provata".

- b) che la relativa seconda azienda sia annunciata presso la SUVA, l'AVS e la Fondazione Conti di risparmio per la vecchiaia nel ramo dell'isolazione **o che sia stata esonerata per iscritto dalla CPN e provveda al conteggio corretto dei contributi.**
- c) che la **seconda azienda** osservi le disposizioni di protezione del lavoratore e le direttive CFSL.

Chiunque violi queste disposizioni può essere oggetto di sanzione contrattuale ai sensi dell'articolo 13 j) CCL.

Sistema d'informazione Alleanza costruzione - Applicazione SIAC

24.13 fino a Le parti contraenti sostengono e partecipano al Sistema d'informazione Alleanza costruzione SIAC, intersettoriale e interregionale, e fanno parte dell'associazione paritetica SIAC. Le commissioni paritetiche del settore dell'isolazione provvedono alla trasmissione tempestiva delle informazioni necessarie ai fini dell'operatività del SIAC.

- a) Dall'introduzione del SIAC per il settore dell'isolazione (metà luglio 2023), le aziende del settore sono tenute a utilizzare esclusivamente la certificazione **di conformità al CCL SIAC** come prova di conformità al CCL. Le conferme CCL rilasciate dalle commissioni paritetiche non sono più valide.
- b) Se l'azienda dell'isolazione (azienda in cui viene svolto il lavoro) o la commissione paritetica competente scopre infrazioni al CCL al momento dell'impiego della seconda azienda, quest'ultima deve concludere tutti gli incarichi entro un mese.
- c) Alla seconda azienda possono essere affidati nuovi incarichi soltanto se sarà nuovamente dimostrata la **conformità al CCL SIAC** (valida unicamente con la dicitura "La conformità al CCL è stata provata").
- d) La CPN può definire adeguamenti ed emanare altre direttive in relazione all'applicazione del SIAC in qualsiasi momento.

Occupazione di dipendenti di aziende di fornitura di personale a prestito

24.14 Prima di occupare lavoratori **di aziende** di fornitura di personale, l'azienda di collocamento deve richiedere all'azienda prestatrice **una conferma del CCL / una certificazione di conformità al CCL SIAC** (valida unicamente con la dicitura "La conformità al CCL è stata provata"), che attesti il rispetto dell'articolo 20 della legge sul collocamento e del CCL **Prestito di personale**.

Chiunque violi questa disposizione può essere oggetto di una sanzione contrattuale ai sensi dell'articolo 13 j) CCL.

Art. 28 Durata del lavoro

[...]

Controllo dell'orario di lavoro

28.2 Nelle imprese e sulla base dei rapporti di lavoro si deve tenere una contabilità precisa delle ore lavorative. **Gli orari e i luoghi di partenza e gli orari e i luoghi di arrivo dei percorsi di cui**

all'articolo 28.5 devono essere resi disponibili separatamente. A tale scopo va utilizzato l'apposito modulo messo a disposizione dalla CPN (cfr. appendici al Contratto collettivo di lavoro) o, in sostituzione, un sistema equivalente sotto tutti i punti di vista. Alle imprese che infrangono queste disposizioni verrà comminata una sanzione contrattuale ai sensi dell'articolo 13.4 lett. c CCL. Alla fine dell'anno e alla fine del rapporto di lavoro il conteggio delle ore di lavoro va consegnato al lavoratore. In qualsiasi momento il lavoratore ha diritto di prendere visione del conteggio relativo all'orario di lavoro.

[...]

- 28.5 a) Non è considerato tempo di lavoro quello necessario per il percorso dal domicilio del lavoratore all'azienda del datore di lavoro e ritorno. Il tempo di viaggio è definito come segue:
1. il tempo necessario per il percorso dal luogo di assunzione aziendale al cantiere e ritorno,
 2. il tempo necessario per il percorso dal domicilio del lavoratore al cantiere e ritorno per la parte che supera il percorso dal domicilio al luogo di assunzione aziendale,
 3. da cantiere a cantiere.

In applicazione dell'articolo 28.2 devono essere registrati i luoghi e gli orari di partenza e di arrivo dei percorsi summenzionati (1-3).

b) Il tempo di viaggio fino a 30 minuti al giorno non viene indennizzato.

Art. 29 Osservanza della durata del lavoro

29.1 I lavoratori devono rispettare la durata del lavoro aziendale e registrare la loro presenza sul foglio di lavoro oppure sul rapporto quotidiano in conformità con gli articoli 28.2 e 28.5 CCL.

Le aziende che si avvalgono di un'app per la registrazione degli orari di lavoro possono, qualora l'app non soddisfi i requisiti minimi, sottoporre all'approvazione della CPN un regolamento sull'orario di lavoro che disciplini chiaramente la registrazione del tempo di viaggio e del tempo di montaggio (in tempo di lavoro totale). In caso di controlli dev'essere comprovato, in base a campioni degli ultimi sei mesi, il rispetto dei requisiti per la dimostrazione dei tempi di viaggio e l'osservanza dei regolamenti sulla durata del lavoro.

Art. 41 Salari minimi

[...]

41.2 Ogni anno alla fine di settembre o all'inizio di ottobre le parti contraenti deliberano su eventuali adeguamenti degli stipendi e dei salari, in conformità con l'articolo 43 CCL. I salari minimi vengono adeguati annualmente in misura almeno equivalente al rincaro e sono riportati nell'appendice 10 del CCL. Essi costituiscono parte integrante del CCL.

[...]

41.4 Per la categoria B (art. 41.6 CCL) può essere richiesta una retribuzione inferiore al salario minimo presentando alla CPN una domanda debitamente motivata. La retribuzione può essere inferiore al salario minimo in misura non superiore al 10 per cento. LA CPN decide in merito all'approvazione della richiesta.

[...]

41.6 Categorie di lavoratori:

Categoria A: Lattonieri-isolatori AFC e isolatori AFC in possesso di un attestato di fine tirocinio o con una comprovata procedura di qualificazione con esame finale in Germania, Austria o Svizzera.

Categoria B: Lattonieri-isolatori ed isolatori senza esame finale di tirocinio o senza una comprovata procedura di qualificazione con esame finale in Germania, Austria o Svizzera nonché in tutte le professioni o attività affini e di altro tipo.